



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**

PROVINCIA DI MILANO

Area Amministrativa

**Regolamento
dell'Albo delle Associazioni
e della concessione di benefici
finanziari
e vantaggi economici
ad Enti ed Associazioni**

APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 12 DEL 12/03/2009

INDICE

TITOLO I - Albo delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni

- Art. 1 Finalità Generali
- Art. 2 Sezioni dell'Albo
- Art. 3 Iscrizioni all'Albo
- Art. 4 Consulta

TITOLO II - Concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni

CAPO I - Principi, Criteri, Destinatari

- Art. 5 Finalità degli interventi
- Art. 6 Destinatari

Capo II - Condizioni generali di concessione

- Art. 7 Tipologia dei Contribuenti
- Art. 8 Contributi annuali ad Enti ed Associazioni
- Art. 9 Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative
- Art. 10 Patrocini
- Art. 11 Utilizzo immobili, strutture e beni
- Art. 12 Condizioni generali che regolano gli interventi del comune
- Art. 13 Pubblicizzazione degli interventi del comune
- Art. 14 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Capo III - Procedure

- Art. 15 Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuali
- Art. 16 Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi "una tantum"
- Art. 17 Ulteriori adempimenti ed esenzioni dalla presentazione di documentazione
- Art. 18 Criteri di valutazione
- Art. 19 Rendiconto e liquidazione dei contributi

Capo IV - Norme finali

- Art. 20 Esclusioni
- Art. 21 Entrata in vigore
- Art. 22 Modulistica allegata

TITOLO I - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI

Art. 1 - FINALITA' GENERALI

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione di Enti e Istituzioni pubbliche e private che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Trezzano sul Naviglio per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina è istituito ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Comunale l'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000, degli Enti e delle Istituzioni.
2. L'iscrizione nell'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione, dell'Ente o dell'Istituzione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese.
3. L'Albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni, enti ed istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative. Consente inoltre di accedere alla richiesta di contributi ed ai benefici economici di cui all'art. 1 prescindendo dalla presentazione, nella circostanza di ogni nuova richiesta di collaborazione o contributo, della parte dei documenti già presentati e di cui al successivo art. 15 e seguenti.
4. L'iscrizione all'albo non è richiesta per le istituzioni e organizzazioni scolastiche, per le istituzioni e organizzazioni religiose.

ART. 2 - SEZIONI DELL'ALBO

L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- A) Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- B) Associazioni socio assistenziali e umanitarie;
- C) Associazioni formative ed educative;
- D) Associazioni culturali, celebrative e di promozione della conoscenza della storia e tradizione locale;
- E) Associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- F) Associazioni sportive;
- G) Associazioni ricreative e del tempo libero;
- H) Comitati.

ART. 3 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le Associazioni di cui al precedente articolo 2 indirizzano al Sindaco domanda di iscrizione all'Albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte e allegando i seguenti documenti:
 - a) Copia dello Statuto o Atto costitutivo dell'Associazione, Ente o Istituzione dal quale risulti che l'Associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse.
 - b) Nominativo del rappresentante legale e indirizzo della sede sociale;
 - c) Relazione sulle proprie attività, dalla quale risulti che le stesse siano effettivamente iniziate, con l'indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell'Associazione, Ente o Istituto;
 - d) Copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi similari;

- e) Copia del codice fiscale dell'Ente o Associazione e partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;
 - f) Intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e sede di riferimento, ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
 - g) Eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'Ente o Associazione.
- 2. Con le medesime modalità vengono ammesse all'Albo, su espressa richiesta, Associazioni iscritte in altri registri previsti da Leggi Regionali o Nazionali, a condizione che abbiano una propria sede nel territorio di Trezzano sul Naviglio.
 - 3. Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:
 - a) L'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale;
 - b) Vengano prodotti documenti falsi o incongruenti;
 - c) La Giunta Comunale, con motivato provvedimento, non ravvisi nella richiedente le caratteristiche previste dall'art. 1.
 - 4. La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale quando vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.
 - 5. L'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni, degli Enti e delle Istituzioni viene disposto almeno ogni biennio dalla Giunta Comunale. Gli iscritti all'Albo sono tenuti entro il 31 gennaio ogni anno alla presentazione della relazione sull'attività sociale nonché di eventuali modifiche od integrazioni dei documenti di cui al punto 1. La mancanza di tale aggiornamento è ragione sufficiente per l'eventuale deliberazione di cancellazione dall'Albo e in ogni caso impedisce le facilitazioni di cui al comma 3 dell'art. 1.

ART. 4 - CONSULTA

Le Associazioni iscritte all'Albo partecipano alla consulta di settore convocata almeno 1 volta all'anno dall'Assessore competente. Attraverso tale consulta le Associazioni saranno informate e consultate sia in via generale che in relazione alle sezioni di specifica attività. Possono inoltre proporre a tal riguardo programmi, iniziative ed attività.
La consulta generale sarà convocata annualmente.

TITOLO II - CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Capo I - Principi, Criteri, Destinatari

ART. 5 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

- 1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici indiretti e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - c) Istruzione, formazione cultura;
 - d) Promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - e) Sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
 - f) Tutela dell'ambiente e del paesaggio;

- g) Valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.
2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità, con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale che verranno attivati ai sensi dell'art. 19 della Legge 19.3.1993 n. 68.

ART. 6 - DESTINATARI

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta a favore di:
 - a) Associazioni, comitati e gruppi purché iscritti all'Albo delle Associazioni di cui al Titolo II;
 - b) Enti religiosi ed Istituzione scolastiche, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
2. L'Amministrazione Comunale, in casi particolari ed adeguatamente motivati, previsti nel comma 2 del precedente art. 5, può concedere contributi o sovvenzioni anche ad altri Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati ed Istituzioni di carattere pubblico e privato non aventi fini di lucro.

CAPO II - Condizioni generali di concessione

ART. 7 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:
 - Per l'attività annuale ricorrente di Enti e Associazioni;
 - Per manifestazioni, interventi o iniziative;
 - Per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
 - Per iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La concessione di contributi, benefici e patrocini è di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

ART. 8 - CONTRIBUTI ANNUALI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale ed è esclusivamente riservata agli Enti o Associazioni iscritte all'Albo.
2. Nella concessione dei contributi annuali, viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune e/o ad altra Associazione riconosciuta avente le stesse finalità, di beni, o di quei beni artistici, storici, culturale per i quali il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente, sono di competenza della Giunta Comunale con le modalità già previste nel successivo art. 15.

ART. 9 - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque

pertinente la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento.

2. L'istanza deve essere presentata **almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione**.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre economicamente il Comune non possono essere comprese le spese per prestazioni assicurate alle iniziative dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
4. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

ART. 10 - PATROCINI

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti, consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
2. Il patrocinio del Comune, che può essere accompagnato dall'erogazione di contributi economici, per manifestazioni, iniziative, progetti, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore **almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione**. La richiesta dovrà essere redatta su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente, inoltrata al Sindaco attraverso il Protocollo Generale. La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, mezzi necessari per l'organizzazione, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.
3. La Giunta Comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "Patrocinio del Comune di Trezzano sul Naviglio". Le modalità d'uso dello stemma andranno preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

ART. 11 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE E BENI

1. Laddove non sia regolato da apposite convenzioni o regolamenti, l'utilizzo agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
2. L'uso di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto, nonché la documentazione di cui al successivo art.16, integrata da copia dello Statuto.
3. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto dei criteri di cui al successivo art. 18, in quanto applicabili.
4. L'uso può essere consentito a titolo agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione.
5. Nel caso di utilizzo non occasionale, riferibile ad un uso continuativo, seppure non esclusivo della struttura, le spese ordinarie di gestione e manutenzione non dovranno gravare sul Bilancio Comunale, fatte salve specifiche convenzioni.

6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le concessioni di immobili qualora gli stessi siano strumentali al raggiungimento dello scopo sociale dell'assegnatario. Le concessioni di volta in volta dovranno essere normate da specifici provvedimenti tesi a disciplinare i rapporti tra le parti.

ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO GLI INTERVENTI DEL COMUNE

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 9, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 7.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sociale o per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti, attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengano realizzate con il concorso del Comune.

ART. 14 - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. I beneficiari di cui al presente Regolamento cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, saranno iscritti all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
3. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura delle Aree competenti.
4. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- a) Cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato od azienda ed indirizzo della sede legale;
 - b) Finalità della concessione;
 - c) Disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
 - d) Carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
 - e) Importo concesso.
5. La consultazione dell'albo viene assicurata a tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio e sul sito web.

CAPO III - Procedure

ART. 15 - MODALITA' E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ANNUALE

- 1. Le istanze e le proposte di contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle associazioni od enti iscritti all'Albo entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Entro i 30 giorni successivi all'approvazione, esecutiva per legge, del Bilancio Comunale Preventivo, la Giunta Comunale è tenuta a dare formale risposta.
- 2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni, che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale rappresentante, corredata da:
 - a) Bilancio di previsione;
 - b) Programma di attività;
 - c) Dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività, sovvenzioni o sponsorizzazione, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;

ART. 16 - MODALITA' E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CONTRIBUTI "UNA TANTUM"

- 1. Le istanze e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate su carta libera a firma del legale rappresentante, almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
- 2. Le stesse dovranno essere corredate da:
 - a) Relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stesa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;
 - b) Dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;
 - c) Il budget della manifestazione o iniziativa;
 - d) Dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività altre sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - e) Indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - f) Idoneo materiale di informazione relativo, in particolare al coinvolgimento proporzionale e di immagine dell'attività proposta.

ART. 17 - ULTERIORI ADEMPIMENTI ED ESENZIONI DALLA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE.

1. Parte della documentazione prevista dai precedenti articoli 15 e 16, potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovrà riportare gli estremi di protocollo o di ricevimento dei precedenti invii. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo Generale del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.
2. Le Associazioni, Enti e Istituzioni regolarmente iscritte all'Albo di cui al Titolo I integrano nella richiesta solo quei documenti non depositati all'atto dell'iscrizione all'Albo.
3. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli fac-simile predisposti e corredate dei documenti ed attestazione per ciascuna di esse indicati.
4. Le istanze presentate, devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

ART. 18 - CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La Giunta Comunale esamina le istanze tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) Perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione;
 - b) Coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune, nonché con i programmi dell'Amministrazione e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - c) Finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
 - d) Carattere originale e innovativo del progetto
 - e) Il concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
 - f) Il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa;
 - g) La capacità economica del richiedente;
 - h) Iscrizione Albo
 - i) Numero degli iscritti all'Associazione o Comitato.
2. Il Settore competente per materia predispone lo schema e la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione di contributi. Con deliberazione sono definiti altresì i soggetti e le iniziative escluse, con l'indicazione dei motivi. Il Responsabile d'Area esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza sia in relazione alla conformità della proposta che alle norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 19 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. Per quanto attiene alla liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale di enti ed associazioni, si rimanda al precedente art. 8.
2. Per la liquidazione dei contributi "una tantum" il soggetto beneficiario deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, la seguente documentazione:

- a) Rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente;
 - b) Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - c) Dichiarazione del legale rappresentante dell'ente su cui si certifichi che le spese sostenute corrispondono a quelle dichiarate e che gli introiti di ogni tipo, compresi contributi e/o sponsorizzazioni ricevuti per l'iniziativa, corrispondono alle effettive entrate.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare, nelle forme e nei modi più opportuni, la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo; si riserva altresì, la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto.
 4. Nel caso il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto, la liquidazione del contributo sarà ridotta nella proporzione "spesa prevista sta a contributo assegnato come rendiconto documentato sta a contributo effettivamente liquidato".
 5. In caso di revoca per colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo eventualmente percepito a titolo di anticipazione.

CAPO IV - Norme finali

ART. 20 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 42, secondo comma, lett. f), del D.Lgs. 267/2000;
 - b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.
2. Sono altresì esclusi gli interventi a favore di persone fisiche in stato di bisogno per i quali si rimanda ad apposito regolamento.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione e comunque dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

ART. 22 - Modulistica allegata

1. L'aggiornamento degli allegati al presente Regolamento sono a cura dell'ufficio competente.